

TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c. per

la docente Patrizia Tattoli (c.f. TTTPRZ82A71E884V), nata a Molfetta il 31.1.1982, ed ivi residente alla Via Giacomo Salepico n.144, giusta mandato in calce al presente atto ai sensi dell'art.83, III comma, c.p.c. e art.10 DPR 123/2011, rappresentata e difesa, in virtù dell'anzidetta procura, dall'Avv. Annalisa Ladisa (c.f.LDSNLS81S53A662U), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Argiro 135 (e con numero di fax 080.5727672; indirizzo e-mail pec: avv.annalisaladisa@pecstudio.it, cui inviare gli avvisi ex art. 134 c.p.c. novellato); espone quanto segue.

1) La ricorrente Tattoli Patrizia, quale docente di scuola primaria per posto di sostegno, è in servizio presso l'I.C. "S.G.Bosco" di Molfetta (Ba) a seguito di assegnazione provvisoria (prot. 5500 del 15.9.2016), ed è stata assunta a tempo indeterminato in data 19.10.2015 (con decorrenza giuridica in data 01.09.2015) e raggiungimento nella provincia di Milano dal 01/07/2016 per effetto della legge 107/2015 nella fase "B" e sulla base del posto ricoperto nella Graduatoria ad Esaurimento della Provincia (G.A.E.) di Catanzaro.

2) L'istante ha partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, in base alle prescrizioni previste dalla Legge 107/2015, dall'O.M. n. 241/2016 e dal CCNI sulla mobilità del 08.04.2016 per ottenere la sede definitiva su una scuola ovvero in un "Ambito" territoriale ricomprendente più scuole sullo stesso Comune ovvero su Comuni diversi inseriti in tale "Ambito".

L'art.1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente.

La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con



precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

3) La Tattoli ha presentato la relativa istanza e, in considerazione delle proprie esperienze professionali didattiche formative e titoli di servizio, le sono stati attribuiti 29 punti di punteggio base, 9 punti di punteggio aggiuntivo su sostegno, nonché 6 punti di punteggio aggiuntivo per il Comune ricongiungimento familiare, secondo le tabelle annesse a tale norma.

4) In data 29.7.2016 il MIUR ha disposto l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio scolastico periferico ha pubblicato il relativo Decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale con i relativi punteggi attribuiti.

5) Dall'esame di tali bollettini di trasferimenti, ed in particolare di quelli della Provincia di Bari, Taranto, Lecce, Brindisi e Foggia, si evince che la ricorrente si è vista superare, nonostante il suo punteggio base sia pari a 29, da altri docenti con punteggio inferiore, nonché medesimo e senza precedenza, ed anche appartenenti alla fase D della mobilità.

5.1) Di contro la stessa ha ottenuto l'Ambito Lombardia 0022, richiesto nelle preferenze territoriali al numero d'ordine 38.

6) In data 30.7.2016 ritenendo di dover evidenziare tale anomalia, ha presentato "reclamo avverso l'errata assegnazione dell'ambito nelle operazioni di mobilità 16/17" al all'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, di Taranto, di Bergamo, di Brindisi e di Roma, spiegando le seguenti motivazioni:

"La sottoscritta TATTOLI PATRIZIA nata a MOLFETTA prov. (BA) il 31/01/1982 residente in MOLFETTA prov. (BA) in via GIACOMO SALEPICO n. 144, TEL. 3495450320, mail: p.tattoli@live.it, immessa in ruolo da Gae per effetto della legge 107/2015 nella scuola primaria/sostegno, trasferita a domanda a Milano ambito 022 con punti 29.

RECLAMA

Avverso il bollettino dei trasferimenti pubblicato in data 29/07/2016 dagli Ust in riferimento all'errata assegnazione dell'ambito nelle operazioni di mobilità constatando che altri aspiranti (assunti anch'essi in fase B gae) sono stati soddisfatti con punteggio inferiore e medesimo e senza precedenza o che appartenenti alla fase D della mobilità avrebbero dovuto ricevere assegnazione ambito dopo fase C della mobilità. Secondo il CCN mobilità "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica."



“FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

In particolare si riportano i nomi dei suddetti aspiranti presenti nei bollettini ufficiali degli uffici scolastici territoriali di:

FOGGIA

CICCONE SABRINA PUNTI 6
CAPRARELLA MARIA EUGENIA PUNTI 20
CASTELLANO LUCIA PUNTI 19
LOIACONO FRANCESCA PUNTI 13
MURGO ANTONELLA PUNTI 13
MARASCO PAOLA PUNTI 17
POMPA TERESA PUNTI 17
PESANTE ERMELINDA PUNTI 17
ROMAGNOLI ANGELA PUNTI 21
SICONOLFI LAURA PUNTI 18

ROMA

CESARANO	ROSA PUNTI 19
ARDOLINO	FABIO PUNTI 19
ANNUNZIATA	ANTONIETTA PUNTI 19
IACOVACCI	JESSICA PUNTI 20
MICCOLIS	LETIZIA PUNTI 20
CANDILORI	ROSANNA PUNTI 20
CODAMO	MARIA LUIGIA PUNTI 20
SOFIA	PATRIZIA PUNTI 20
PETRUZZI	SANTA PUNTI 21
CARBONE	DANIELA PUNTI 22
AMATO	SAMANTHA PUNTI 22
GRAVINA	NUNZIA PUNTI 22
FOLIUS	IMMACOLATA PUNTI 22
PROCOPIO	FILOMENA PUNTI 23
LO BUGLIO	DANIELA PUNTI 24
DI LIBERTO	NUNZIA PUNTI 24
FIORILLO	ROSA PUNTI 24
CERELLI	CRISTIANA PUNTI 25

BRINDISI

BIA FRANCESCA LUCIA PUNTI 6

TARANTO

RUSSO ILARIA ROSA PUNTI 8
FAZZITA MARIA PUNTI 18
ARDITO ANNARITA PUNTI 14
CAPALBO FRANCESCA PUNTI 15
VIOLA ELENA PUNTI 18
BROGNO SONIA PUNTI 25
BROGNO DORELLA PUNTI 25



Si richiede pertanto di rettificare l'attribuzione dell'ambito spettante alla scrivente nella mobilità 2016/2017.

7) In data 5.8.2016, non avendo ricevuto alcun riscontro e, in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico (A. S.) previsto al 01/9/2016 ha presentato il Tentativo di Conciliazione ex artt. 135 e ss. CCNL 29/11/2007, reiterando le seguenti motivazioni:

La sottoscritta TATTOLI PATRIZIA nata a Molfetta (Prov. BA) il 31/01/1982 (CF: TTTPRZ82A71F284V) residente a Molfetta (Prov. BA) Via Giacomo Salepico 144 Tel. 3495450320 e-mail p.tattoli@live.it PEC: patrizia.tattoli@pec.it docente con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria per posto di sostegno,

CONSIDERATO

- Che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a.s 2016/17 per la scuola primaria per posto di sostegno, con punteggio 29, esprimendo l'ordine degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.

- Che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente destinazione: provincia Milano ambito 022

- Che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto sopra indicato di interesse della scrivente, si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti espressi dalla sottoscritta nella domanda di mobilità a docenti controinteressati con punteggio minore di quello della sottoscritta e non appartenenti alla fase C di mobilità, bensì alla fase D come da prospetto seguente

COGNOME E NOME	PUNTI	AMBITO	ASSEGNATO
	PROVINCIA	FASE	
PIETRAGALLA ANGELA	49	PUGLIA 009 BARI	D
CICCONI SABRINA	6	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
CAPRARELLA MARIA EUGENIA	20	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
CASTELLANO LUCIA	19	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
LOIACONO FRANCESCA	13	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
MURGO ANTONELLA	13	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
MARASCO PAOLA	17	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
POMPA TERESA	17	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
PESANTE ERMELINDA	17	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
ROMAGNOLI ANGELA	21	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
SICONOLFI LAURA	18	PUGLIA 0016 FOGGIA	C
TUMOLO MARIANGELA	39	PUGLIA 0010 FOGGIA	D
BIA FRANCESCA LUCIA	6	PUGLIA 0011 BRINDISI	C
BRIGANTE ROSARIA	8	PUGLIA 0011 BRINDISI	D
DELL'ORCO EMILIA	31	PUGLIA 0011 BRINDISI	D
LABATE VALENTINA	27	PUGLIA 0011 BRINDISI	D
SOLAZZO DANIELA	32	PUGLIA 0011 BRINDISI	D
TALAMO LAURA	32	PUGLIA 0011 BRINDISI	D
SABATELLI ANTONIA	33	PUGLIA 0012 BRINDISI	D
CALABRESE SIMONETTA CARMEN	56	PUGLIA 0018 LECCE	D
DE SALVE ELISA	46	PUGLIA 0018 LECCE	D
TANESE MARIA	44	PUGLIA 0018 LECCE	D
COLASURDO ANNA	35	PUGLIA 0023 TARANTO	D

-Che la sottoscritta ha pertanto interesse a conciliare prioritariamente per i seguenti ambiti:

1. Ambito 0010 Puglia prov. Foggia
2. Ambito 0016 Puglia prov. Foggia
3. Ambito 0009 Puglia prov. Bari
4. Ambito 0011 Puglia prov. Brindisi



5. Ambito 0012 Puglia prov. Brindisi

6. Ambito 0018 Puglia prov. Lecce

7. Ambito 0023 Puglia prov. Taranto

O ambiti vicini.

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17".

Alla luce del mancato accoglimento dell'istanza sopra esposta, del tentativo di conciliazione, e del silenzio-inadempimento degli Uffici del MIUR, propone ricorso per i seguenti motivi

FATTO E DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE

A.1 Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.



Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di “diritto soggettivo” a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria.” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l’Amministrazione ha individuato i requisiti per l’iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a



conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Per completezza, si allegano altre pronunce espresse in merito:

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 *“In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”*(Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414);
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, n. 3032 su regolamento preventivo di giurisdizione proposto all’interno del ricorso instato dinanzi al TAR Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell’annullamento del D.M. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento; e la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11 pronunciata nell’ambito del ricorso che aveva dato origine alla sentenza della sezione n. 5689 del 2009, dichiarativa del difetto di giurisdizione del TAR. In queste pronunce la Cassazione ripropone la sentenza n. 3399 del 2008 e che cioè *“La giurisdizione amministrativa, invocata dagli attuali controricorrenti nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, si applica – ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, – solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione ed è pertanto*



limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento.”, mentre non è tale “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti.”.

- Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)”;
- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 “Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di



fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione";

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 “Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)”.

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

A.2 Sulla competenza territoriale

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto Molfetta è la sede di servizio dell'odierna ricorrente al momento della lesione del diritto e di residenza della stessa. Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per “ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi “la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni” e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di “*garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria*”.

B. SUL FUMUS BONI IURIS

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito.

La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento sull'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).



Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 co. D. Lgs. 297/1994).

Nel caso di specie, l'Amministrazione Scolastica ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, contra legem e destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni: 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. 241/90; 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è in re ipsa lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della Prof.ssa Tattoli come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qual si voglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'iter procedimentale ex lege, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo della ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede disagiata e non richiesta in via preferenziale, ma non indica nemmeno de relato la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa. Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che con minor punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente come evidenziato nel tentativo di conciliazione presentato e sopra riportato.

Tanto in spregio alle norme D. L.vo 297/94, art. 462, contrattuali (CCNL e CCNI) e costituzionali.



Difatti la contrattazione collettiva deve avere il ruolo di maggior favore per il lavoratore non di restrizione dei diritti già garantiti dalla norma in modo generale e onnicomprensivi sulla mobilità intesa come trasferimento. Il CCNL Scuola prevede:

“ART.10 - MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE INTERCOMPARTIMENTALE

1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra i primi indicati in via preferenziale in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore, in violazione dell'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a. s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove prevede che: *“La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”* e valutazione del punteggio attribuito secondo l'ALLEGATO 1 e D TABELLE di VALUTAZIONE DEI TITOLI.

In particolare, sulla scorta del precitato articolo le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche



proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti



secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare dalla concorrente avente punteggio inferiore e quindi minor merito del suo. Tanto in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

L'esito della procedura di mobilità, per tutti i candidati che hanno partecipato alla stessa, è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica trasmesse dal Ministero a ciascun partecipante in data 29.7.2016 e mediante successiva pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del bollettino dei movimenti di tutti i candidati, suddiviso per classi di concorso e fasi della procedura di mobilità.

È evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzata rispetto alla indicata docente con punteggio inferiore al suo come sopra denunciato che pertanto l'ambito assegnato è il risultato di violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante e al suo nucleo familiare.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto in conto delle richieste presentate dal lavoratore prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato il tentativo di conciliazione. Da tanto deriva l'annullabilità per vizio procedimentale.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 Cost. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.



Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dal MIUR – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto l'Amministrazione Scolastica a concludere per il trasferimento del posto spettante al ricorrente. Dunque dovrà essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare



areddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

Si è ampiamente dimostrato, invero, che la disposizione impugnata è illegittima sotto più profili, privandolo della possibilità di condurre la propria vita professionale; è certamente e direttamente lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché lesiva della dignità e della personalità della Prof.ssa Tattoli, come individuo e come lavoratrice.

La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia dove risiede come il principale strumento per il suo definitivo e pieno inserimento nella società: avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell'attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l'insegnamento perché si sarebbe sentito parte attiva del processo di formazione degli alunni, avrebbe sentito di partecipare direttamente alla crescita delle generazioni future, ove si consideri che il lavoro è motivo di autostima e di prestigio acquisito ai propri occhi ed a quelli degli altri, dei colleghi in primis con i quali ha insegnato lo scorso anno.

Il provvedimento in commento, nullo ed annullabile, ha privato, direttamente ed in concreto, la ricorrente di ogni diritto, interesse ed aspettativa riconosciuti meritevoli di tutela dal nostro ordinamento giuridico ed ha vanificato ogni legittima aspettativa ed ogni diritto della stessa, incidendo negativamente sulla sua sfera soggettiva, alterandone l'equilibrio psicofisico e ledendo gli interessi familiari e relazionali, connessi al rapporto di lavoro e non solo.

Come detto, del resto, il contratto di lavoro, non è un mero rapporto di scambio di prestazioni, ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, incide



sul fare reddituale dell'individuo, costituendo strumento per l'espressione e la realizzazione della sua personalità.

La frustrazione derivante da tale atto illegittimo ha inciso negativamente anche sulla sfera privata della ricorrente, ormai pervasa da un profondo stato di tristezza e scoramento morale, tanto che i problemi lavorativi sono l'unico argomento di conversazione in famiglia e totalizzano ogni pensiero della ricorrente, che vede venire meno ogni motivo di autostima.

Poiché il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1 e 2 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali, questo va tutelato immediatamente, in quanto il pericolo del ritardo nell'attuazione della tutela per via ordinaria, determina pregiudizi gravi ed irreparabili per il lavoratore.

Si denuncia, infine, la grave ed irreparabile lesione della dignità della Prof.ssa Tattoli per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., per adozione di provvedimento discriminatorio quale è il provvedimento impugnato.

Con riferimento ai presupposti per l'applicazione del provvedimento d'urgenza, deve evidenziarsi che il *fumus boni iuris* è dato pacificamente dall'esposizione dei fatti e dalla normativa fin qui richiamata, che porta ad affermare la certa fondatezza del proposto ricorso.

C. PERICULUM IN MORA

Il motivo dell'urgenza deriva dalla necessità di avere un provvedimento all'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 e non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico.

Nel caso di specie sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C.

Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.



Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuto la possibilità prima dell'avvio dell'A. S. non suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario. E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovutole.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287). In ordine al *periculum in mora* appare evidente che l'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile. Ed invero, a seguito del provvedimento, oggi impugnato, deriva per l'odierna ricorrente l'impossibilità di essere utilizzata nella sede spettante per l'anno scolastico prossimo ad iniziare.

Sempre ai fini del riconoscimento dell'esistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che, tenuto conto delle spese di viaggio, vitto ed alloggio che l'istante si troverebbe a sostenere a causa dell'illegittimo trasferimento di sede di lavoro in altra provincia la Prof.ssa Tattoli con la misera retribuzione da docente di scuola primaria, una delle più basse d'Europa, avrebbe condizioni di vita ai limiti della tollerabilità.

Inoltre la Tattoli è madre di un figlio minore, che necessita costantemente della presenza della propria madre, a cui deve far fronte alle varie spese ordinarie e straordinaria per la crescita del piccolo Domenico.

Inoltre, la stessa, unitamente al marito, risulta vincolata mensilmente al pagamento delle rate di mutuo accesso presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi.

Pertanto, gli atti del MIUR sono inevitabilmente illegittimi e irragionevolmente adottati in violazione di legge, perché assunti in contrasto con la norma di rango primario, oltre che con i doveri di correttezza e buona fede e in spregio ai principi di



imparzialità, libertà, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost. Infatti preclude ai docenti immessi in ruolo di poter vivere dignitosamente e scegliere la sede dove meglio esplicitare la propria attività

Quindi tali atti sono nulli, perché emessi con violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché con eccesso e sviamento di potere e in spregio ai principi di uguaglianza e non discriminazione oltre che di imparzialità, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e norme comunitarie.

La mobilità ha, dunque, decretato una disparità di trattamento tra soggetti che versano nelle medesime condizioni.

Infatti gli atti che derogano *in peius* la normativa che disciplina i movimenti dei docenti, creano una ingiustificata discriminazione, e tanto basta per disapplicare gli atti sopra richiamati.

Tanto premesso, la prof.ssa Tattoli, come innanzi rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Trani, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia, inaudita altera parte o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

a) in via preliminare sospendere inaudita altera parte l'efficacia del trasferimento del ricorrente nella sede dell'Ambito Lombardia 0022, anche in considerazione del fatto che i trasferimenti sono stati resi efficaci dal 1.9.2016, con termine inidoneo a consentire alla ricorrente, anche in virtù delle peculiari situazioni personali sopra descritte, la possibilità di non dover prestare servizio presso la sede di destinazione per un triennio; inoltre per l'a.s. in corso si potrebbe incorrere nel termine del superamento del 20° giorno dall'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico (art. 461 D. Lgs. 297/94).

b) ove non si sia provveduto *inaudita altera parte*, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso le sedi di nomina in sede di immissione in ruolo e comunque utilizzazione della ricorrente presso la provincia di



immissione in ruolo (Bari) nelle more della predetta verifica, così come previsto per il personale in soprannumero e successiva assegnazione a ciascuno degli stessi di una sede di servizio, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito della provincia di Bari, ovvero, in subordine, della regione Puglia nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;

c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente.

d) Con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge in favore dello scrivente legale che si dichiara anticipatario.

ISTANZA EX ART.151 CPC

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati ove richiesto, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur ([www.istruzione .it](http://www.istruzione.it)) e/o dell'ufficio Scolastico regionale per la Puglia (www.pugliausr.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (www.istruzione.it/web/ministero/proclami).

Il sottoscritto difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma V°, della Legge 488/99 e successive modificazioni, che la presente controversia è di valore indeterminabile, e che pertanto si provvede nei termini di legge all'assolvimento dell'obbligo di versamento del contributo unificato nella correlativa misura dovuta.

Si esibisce e deposita la documentazione tutta richiamata in premessa.

Bari, la data del deposito

Avv. Annalisa Ladisa

